

RAFFRONTO TIPOLOGIE INTERVENTI

DPREG 149/2012 Interventi di lieve entità soggetti ad AP “semplificata”	DPR 31/2017 ALLEGATO A Interventi esclusi da AP	ACCORDI FVG/MIBACT Interventi esclusi da AP
LETT. A - PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI		
	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque denominate ai fini urbanistico edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso.	
1. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di superfetazioni.	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE A), C), D) DEL CODICE A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale , l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.	
2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera a) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., 10-ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali

	<p>sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.</p>	<p>Art. 3.1., 10-quater): interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale e colore; Art. 3.1., 10 quinquies): interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, tecnologiche e di materiali, quali: -sostituzione di infissi esterni e oscuranti con materiali e/o colori diversi dall'esistente; -collocazione di tende escluse quelle relative a locali d'affari ed esercizi pubblici di cui all'allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149; -sostituzione di pluviali, grondaie, sfiati e lattonerie in genere con materiali e/o colori diversi dall'esistente che non interessino beni culturali di cui alla Parte II del Codice; -ritinteggiatura di superfici esterne con colori corrispondente a quelli previsti dal piano del colore.</p>
<p>3. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in modifica delle aperture sulle murature perimetrali.</p>	<p>PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE Segue A.2. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b), c), limitatamente per quest'ultima limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi: Art. 3.1., 10-sexies): modifiche alle forometrie esistenti se inferiori al 10 % delle dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell'allineamento geometrico in facciata.</p>
<p>4. Bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi.</p>		
<p>5. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici,</p>	

	<p>parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.</p>	
<p>6. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono nell'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso degli edifici (quali nuovi locali caldaia, ascensori, camini, recinzioni e sistemazioni esterne) che ne modificano l'aspetto esteriore.</p>	<p>PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D</p> <p>A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti Di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d'impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.</p> <p>PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D)</p> <p>A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.</p>	<p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A), non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 10 ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali.</p> <p>Art. 3.1., punto 10 septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni; -installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili.
<p>7. Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.3. Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione</p>

	rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio.	paesaggistica per i seguenti interventi: 3.1., 10-ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio:(omissis) interventi per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti,
8. Interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche ovvero finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore-vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice: 3.1., 10-septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: -isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni;
9. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 metri cubi, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.		
10. Pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi. 11. Realizzazioni di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 metri quadri. 12. Manufatti destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue nei limiti di 20 metri quadrati.	PER I BENI EX 142 E I 136, COMMA 1, LETTERE A), C), D) A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali , quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.	

<p>13. Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe, ascensori ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, ancorché necessario di limitate modifiche volumetriche.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.4. Interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 6): interventi puntuali volti alla eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici o di uso pubblico (quali ad esempio scivoli, rampe, meccanismi di servo assistenza, segnalazioni tattili per ipovedenti). Art. 3.1., punto 10ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali.</p>
<p>14. Recinzioni, muri di cinta e cancellate.</p>	<p>BENI EX ART. 142 E 136, COMMA 1, LETTERA D A.13. Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 8): la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all'art. 34 della L.R. 16/2008.</p>
<p>15. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.21. Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri.</p>	
<p>16. Interventi di arredo e accessori quali: cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari; affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili, non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 metri quadrati; manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.23. Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono</p>

<p>metri quadrati e altezza superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p>	<p>dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile.</p>	<p>la temporaneità e ne disciplinano la tipologia e la modalità di realizzazione: Art. 3.2, punto 1): affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi; Art. 3.2, punto 2): affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata che a da quindici giorni prima a due giorni dopo all'evento a cui si riferiscono; In applicazione alle disposizioni dell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, sono esenti i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 7): segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Art. 3.2. punto 9): recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.</p>
<p>17. Collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinano la tipologia e la modalità di realizzazione: 3.2, punto 8): strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore e quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili;</p>
	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art.3.1., 10-quinquies. interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, tecnologiche e di materiali, quali:</p>

		<p>-omissis</p> <p>- collocazione di tende escluse quelle relative a locali d'affari ed esercizi pubblici di cui all'allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149;</p>
<p>18. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.10. Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A), non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 5): elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapetonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabiciclette e simili) da installarsi sul suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico).</p>
<p>19. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.</p> <p>20. Pose di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 1): scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico.</p> <p>Art. 3.1., punto 2): scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p> <p>Art. 3.1., punto 3): interventi di interrimento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone già urbanizzate e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p> <p>Art. 3.1. punto 4): opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p>
.		

<p>21. Linee telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore a metri 6,30.</p>		
<p>22. Linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt su palo e relative opere accessorie.</p>	<p>A.24. Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree.</p>	
<p>23. Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.8. Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiore a cm 50.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A), non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 10bis): fori aerazione locali per presenza di impianti a gas in base alle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti ivi compreso la realizzazione, la manutenzione e la sostituzione delle relative tubature a vista per l'adduzione del gas.</p>
	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.</p>	
<p>24. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.10. Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 5): elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapetonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabiciclette e simili) da installarsi sul suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico).</p>
	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.11. Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice.</p>	
<p>25. Interventi di arredo e accessori quali: antenne, parabole di dimensioni inferiori ai tre metri; impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna.</p>	<p>PER I BENI EX ART. 142 E ART. 136, COMMA 1, LETTERA D) A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione</p>

	<p>di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti Di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d'impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.</p>	<p>paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 10 ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali Art. 3.1., punto 10 septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: -isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni; -installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili.</p>
<p>26. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.24. Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 10 octies): riconfigurazioni su SRB esistenti</p>
<p>27. I serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 metri cubi e relative opere di recinzione e sistemazioni correlate.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo;</p>	

	<p>condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.</p>	
<p>28. Gli interventi elencati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali) tra cui impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.</p>		
<p>29. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazioni correlate.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 1): scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico.</p> <p>Art. 3.1., punto 2): scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p> <p>Art. 3.1., punto 3): interventi di interrimento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone giù urbanizzate e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p> <p>Art. 3.1. punto 4): opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di</p>

		interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.
30. Pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20kw e superficie inferiore ai 20 metri quadrati anche da installarsi su edifici ricadenti nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali.	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA A e D A.6. Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	
	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERA D A.7. Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.	
31. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.18. Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi.	
32. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 metri ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati i corsi d'acqua.		
33. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.		PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

		<p>Art. 3.1., punto 10): gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso(turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare.</p>
<p>34. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.25. Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo.</p> <p>A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 9): gli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua, dichiarati tali dalla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblico dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici della Regione, comprendenti i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti negli alvei.</p> <p>Art. 3.1., punto 9-bis): gli interventi relativi ai corsi d'acqua, entro e fuori gli alvei, finalizzati al mantenimento e ripristino del corretto regime idraulico del corso d'acqua a tutela dei rischi idraulici connessi all'incolumità delle persone e dei beni. Tali interventi comprendono:</p> <p>a) rimozione periodica di materiali inerti accumulatisi in alveo, esclusivamente finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportando allo stato precedente la sua sezione idraulica;</p> <p>b) opere di difesa idraulica su manufatti esistenti quali sponde, arginature e in genere opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che consistano in interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo di sistemazioni idraulico forestali (SIF) così come definite dall'articolo 54 della legge regionale 9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore delle opere idrauliche esistenti di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), senza modifiche permanenti alla morfologia del corso d'acqua;</p> <p>c) interventi di manutenzione, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo di sistemi idraulico forestali (SIF) così come definite dall'articolo 54 della legge regionale</p>

		<p>9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle opere idrauliche esistenti di cui Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), senza modifiche permanenti della morfologia del corso d'acqua.</p> <p>e) interventi di ripristino di opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) anche con materiali diversi rispetto allo stato precedente purché risultino più integrati nel contesto paesaggistico e previo parere del Servizio regionale competente in materia di paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia.</p>
<p>35. Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.25. Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 9-bis): gli interventi relativi ai corsi d'acqua, entro e fuori gli alvei, finalizzati al mantenimento e ripristino del corretto regime idraulico del corso d'acqua a tutela dei rischi idraulici connessi all'incolumità delle persone e dei beni. Tali interventi comprendono:</p> <p>d) sfalci di vegetazione erbacea e tagli periodici di vegetazione arbustiva e arborea presenti sulle arginature entro e fuori alveo che influiscano sul regime idraulico del corso d'acqua e che costituiscano interventi di manutenzione periodica finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportandolo al suo stato precedente.</p>
<p>36. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 metri quadrati.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.20. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinaria, con fondo non asfaltato e a</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera C) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 12): le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti a:</p> <p>a) taglio a raso del bosco <u>per superfici non superiori a 5000 mq</u>, ad eccezione degli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale o ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico;</p> <p>b) attività selvicolturali di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) della legge regionale n.9/2007, quali tagli di utilizzazione, conversioni di boschi cedui all'alto fusto, sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, interventi di prevenzione,</p>

	<p>carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.</p>	<p>ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, rimboschimenti e imboschimenti, che costituiscono taglio colturale così come definito dall'art. 6 comma 4 del D. lgs. N. 227/2001 e s.m.i.;</p> <p>c) interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).</p>
	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.19. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice:..... interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;</p> <p>A.20. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinaria, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera C) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 12): le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti a:</p> <p>a) omissis;</p> <p>b) omissis;</p> <p>c) interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).</p>
<p>37. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate e di recente formazione per superfici non superiori a 5000 metri quadrati.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.19. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera C) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 12): le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti a:</p> <p>a) taglio a raso del bosco per superfici non superiori a 5000 mq, ad eccezione degli interventi finalizzati alla rinnovazione</p>

	<p>cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modificano la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agrosilvopastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.</p>	<p>naturale o ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico; b) attività selvicolturali di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) della legge regionale n.9/2007, quali tagli di utilizzazione, conversioni di boschi cedui all'alto fusto, sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, rimboschimenti e imboschimenti, che costituiscono taglio colturale così come definito dall'art. 6 comma 4 del D. lgs. N. 227/2001 e s.m.i.; c) OMISSIS</p>
		<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera B) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 11): gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>> di cui all'art. 19 della L.R. 24/1996 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>38. Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a dieci metri quadrati.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.19. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di</p>	

	<p>attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modificano la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agrosilvopastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.</p>	
<p>39. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.16. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione:</p> <p>Art. 3.2., punto 3): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml.) e di durata inferiore ad una settimana;</p> <p>Art. 3.2., punto 4): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml.) e di durata inferiore a un mese;</p> <p>Art. 3.2., punto 5): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili</p>

		<p>di piccole dimensioni (superficie coperta inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;</p> <p>Art. 3.2., punto 6): OMISSIS</p> <p>Art. 3.2., punto 7): occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p>
	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo</p>	<p>Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione:</p> <p>3.2., punto 8): strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore e quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili.</p>
<p>40. Occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purché ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi.</p> <p>41. Realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo di carattere permanente</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.16. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione:</p> <p>3.2., punto 7): occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;</p>
<p>42. Realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di</p>	

	<p>alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo</p>	
<p>43. Opere sportive che non creano volumetria.</p>		
<p>44. Interventi a carattere temporaneo quali strutture temporanee di grandi dimensioni di durata superiore ad una settimana, di medie dimensioni di durata superiore a un mese e di piccole dimensioni di durata superiore a tre mesi.</p>		<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione:</p> <p>Art. 3.2., punto 3): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml.) e di durata inferiore ad una settimana;</p> <p>Art. 3.2., punto 4): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti , eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml.)e di durata inferiore a un mese;</p> <p>Art. 3.2., punto 5): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti , eventi sportivi, sagre e simili di piccole dimensioni (superficie coperta inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;</p> <p>Art. 3.2., punto 6): strutture stagionali facilmente amovibili da collocarsi sul demanio turistico-ricreativo secondo le disposizioni e gli standard forniti dall'autorità concedente e di durata inferiore a sei mesi;</p> <p>Art. 3.2., punto 7): occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.</p>

<p>45. Interventi a carattere temporaneo quali strutture stagionali collegate all'attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all'articolo 3 dell'accordo MIBAC/Regione.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.27. Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. A.28. Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica</p>	
<p>46. Prosecuzione di attività estrattiva nell'ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 616/1977.</p>		
<p>47. Demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;</p>	
	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.</p>	
	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.</p>	
<p>LETT. B: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 E DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.</p>		
<p>1. Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.29. Interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di</p>	

	<p>calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.</p>	
<p>2. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazione.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, LETTERE A), C), D) A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.</p>	
<p>3. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazioni di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 10 quater): interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale o colore. Art. 3.1., punto 1sexies): modifiche alle forometrie esistenti se inferiori al 10% delle dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell'allineamento geometrico in facciata.</p>

	sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.	
4. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a vasca di piccole dimensioni; realizzazione o modifica di finestre a tetto o lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.	
5. Realizzazione o modifica di muri di contenimento del terreno.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, LETTERA D) A.13. Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma I, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1., punto 8): la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all'art. 34 della L.R. 16/2008.
6. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, LETTERE A), C), D) A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale,	

	senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice.	
<p>7. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole e antenne.</p> <p>8. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore a 1 metro quadrato o volume non superiore a 1 metro cubo.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, LETTERA D)</p> <p>A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d'impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.</p>	<p>PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI</p> <p>In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera A) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <p>Art. 3.1., punto 10ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant'anni ovvero ai sensi della legislazione in materia di beni culturali.</p> <p>Art. 3.1., punto 10 septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili.
LETT. C: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 E DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, ESCLUSE LE ZONE OMOGENEE "A" DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.		
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi . Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.		

LETTERA D: PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERE C) E D), PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004.		
1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.	PER I BENI PAESAGGISTICI EX ART 142 E ART 136, COMMA 1, LETTERE C), D) A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.	PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera C) del Codice, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: Art. 3.1. punto 13): Taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.